SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58/L

06G0115

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 febbraio 2006, n. **79.**

Istituzione del profilo di docente presso la scuola di lingue estere dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all'area funzionale C, posizione economica C1.

2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1 è determinata in 33 unità.

3. L'assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

4. Al fine di salvaguardare l'operatività dell'impiego delle Forze armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria continuità didattica nell'addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di 416.245 euro annui, a decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il concorso è riservato a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalità nell'espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 406.245, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad euro 10.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3234):

Presentato dal Ministro della difesa (MARTINO) il 30 novembre 2004.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 16 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il 23 febbraio 2005; il 9, 16 marzo 2005; ed approvato il 21 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6023):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 29 luglio 2005 con pareri delle commissioni I, IV, V, VII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 21 settembre 2005; il 12, 19 ottobre 2005; il 19, 31 gennaio 2006; il 1º febbraio 2006.

Assegnato nuovamente alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 2 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, IV, V, VII.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, il 2 febbraio 2006 ed approvato, con modificazioni, il 7 febbraio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3234 - B):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, l'8 febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 9 febbraio 2006.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante «Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1997:

«Art. 1. — 1. La dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nelle qualifiche funzionali e relativi profili professionali, rideterminata in 50.250 unità dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1997, è fissata in 43.000 unità, da raggiungere a conclusione del processo di ristrutturazione dello strumento militare e comunque entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni, nell'ottica di una integrazione funzionale.

2. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti generali e dei dirigenti, dei professori ordinari, straordinari ed associati delle Accademie navale ed aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonché dei commissari di leva, si provvede, con le modalità e le cadenze di cui all'art. 3, in relazione alle funzioni scaturenti dalla ristrutturazione, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni.».

— Si riportano i commi 93 e 95 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004:

«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art. 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 98.».

«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le

norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.»

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2000:

«8. La partecipazione alle valutazioni comparative è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.».

— Si riporta il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 3, 3-*bis e* 3-*ter* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure di stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1997:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.».

06G0098

LEGGE 9 marzo 2006, n. **80.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 4

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 3, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse;

i commi 4 e 5 sono soppressi;

al comma 6, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi;

i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.

Gli articoli 2 e 3 sono soppressi.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)*. – *1.* All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 è sostituito dal seguente:

"*137.* A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello '730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

All'articolo 4, al comma 2:

dopo il capoverso 1-bis, è inserito il seguente:

«*1-bis. 1.* Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali»;

al capoverso 1-ter, dopo le parole: «Ministero dell'economia» *sono inserite le seguenti:* «e delle finanze».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche» *sono sostituite dalle seguenti:* «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - *(Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale). – 1.* Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 6:

al comma 3, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «o ingravescenti» *sono inserite le seguenti:* «, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'*handicap*, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti».

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 9, al comma 1, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

L'articolo 10 è soppresso.

All'articolo 11, al comma 1, le parole: «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti».

Gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono soppressi.

All'articolo 17, al comma 1, le parole: «è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate» *sono sostituite dalle seguenti:* «può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)».

All'articolo 18:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153»;

al comma 4, le parole: «Dalla presente disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Dalle disposizioni del presente articolo» *e le parole:* «non derivano nuovi o maggiori oneri» *sono sostituite dalle seguenti:* «non devono derivare nuovi o maggiori oneri».

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono soppressi.

All'articolo 29, al comma 1, la lettera a) è soppressa.

Gli articoli 32, 33 e 34 sono soppressi.

Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-*bis*. - *(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178)*. – *1*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere".

Art. 34-*ter*. - *(Utilizzazione di somme)*. – *1*. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel fondo di fi-

nanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unità previsionale di base 4.2.3.28 "Fondo per l'innovazione tecnologica", non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 34-*quater*. - *(Tutela del risparmio)*. – *1*. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa".

Art. 34-*quinquies*. - *(Disposizioni di semplificazione in materia edilizia)*. – *1*. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.

2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:

a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: "il 31 gennaio dell'anno successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dal momento";

b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera *b)*, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

Art. 34-*sexies*. - *(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)*. – *1.* Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.

Art. 34-*septies*. - *(Disposizioni concernenti le autorità portuali)*. – *1.* Alle autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34-*octies*. - *(Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88). – 1.* Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6259):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (BACCINI) l'11 gennaio 2006.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 gennaio 2006 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 17, 19, 23, 24 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 16, 19, 30 gennaio 2006; il 14,15, 16, 22 febbraio 2006 ed approvato il 23 febbraio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3793):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1ª (presupposti di costituzionalità), 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 febbraio 2006.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 28 febbraio 2006.

Esaminato in aula ed approvato il 28 febbraio 2006.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 44.

06G0112

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Orta Nova e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Orta Nova (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rachele Grandolfo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orta Nova (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 febbraio 2006, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 77.13.4/AREA II del 10 febbraio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rachele Grandolfo.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A02342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio provinciale di Campobasso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio provinciale di Campobasso ed il presidente nella persona del signor Augusto Massa;

Considerato che, in data 3 febbraio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Campobasso è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Leopoldo Di Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Campobasso è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del presidente nella persona del sig. Augusto Massa.

Il citato amministratore, in data 3 febbraio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1735/Area II del 24 febbraio 2006 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Campobasso ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Leopoldo Di Mattia.

Roma, 24 febbraio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A02343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Ravenna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Ravenna ed il sindaco nella persona del sig. Vidmer Mercatali;

Considerato che, in data 4 febbraio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ravenna è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Romano Fusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ravenna è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vidmer Mercatali.

Il citato amministratore, in data 4 febbraio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutona disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Ravenna ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2006 0000 142/Gab. del 24 febbraio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ravenna ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Romano Fusco.

Roma, 24 febbraio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A02344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccalbegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Roccalbegna (Grosseto) ed il sindaco nella persona del sig. Alessandro Giustarini;

Considerato che, in data 30 gennaio 2006, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Roccalbegna (Grosseto) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccalbegna (Grosseto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessandro Giustarini.

Il citato amministratore, in data 30 gennaio 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccalbegna (Grosseto).

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A02346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Rossano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rossano (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rossano (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Vercillo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rossano (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 febbraio 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8198/2006 Area 2ª EE.LL. del 17 febbraio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rossano (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Vercillo.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A02347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardenno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ardenno (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ardenno (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Luigi Quarto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ardenno (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 febbraio 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sondrio ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2006/003913 del 16 febbraio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardenno (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Luigi Quarto.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A02348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Gradara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Gradara (Pesaro e Urbino) ed il sindaco nella persona del sig. Gianfranco Micucci;

Considerato che, in data 22 febbraio 2006, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gradara (Pesaro e Urbino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gradara (Pesaro e Urbino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianfranco Micucci.

Il citato amministratore, in data 22 febbraio 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gradara (Pesaro e Urbino).

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A02349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Termoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Termoli (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a due soli consiglieri;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Termoli (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Soggiu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Termoli (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto consiglieri, con atti separati presentati personalmente al protocollo dell'ente, nel corso della giornata del 21 febbraio 2006.

La riduzione dell'organo assembleare a due soli componenti ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Campobasso, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1666/Area II del 23 febbraio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno la quasi totalità della compagine consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Termoli (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Soggiu.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A02345

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2006.

Estensione al comune di Montefiorino della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Frassinoro, in provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del sindaco del comune di Montefiorino n. 1027 del 14 febbraio 2006;

Considerato che, nel territorio del comune di Montefiorino, anche in seguito alle condizioni climatiche avverse, si è verificata la riattivazione e l'aggravamento delle frane di Lama del Corvo e di Farneta, l'interruzione del traffico veicolare in località Fosso di Porcinago a causa della ripresa del movimento franoso della pendice di monte, ed il dissesto totale del tratto di sede stradale della Fondovalle di Dolo in corrispondenza della Lezza di Farneta ubicata ai piedi del Monte Modino sul versante nord-ovest;

Considerato che detti fenomeni di dissesto minacciano la sicurezza degli abitati e delle popolazioni ivi residenti e precludono gravemente i collegamenti con altri comuni circostanti, anche in relazione all'assenza di una valida viabilità alternativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Frassinoro in relazione al dissesto idrogeologico ivi esistente;

Ravvisata la necessità di procedere all'estensione del richiamato stato di emergenza anche al territorio del comune di Montefiorino al fine di realizzare con ogni urgenza i primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota della regione Emilia Romagna APG/PGR/06/5024 del 24 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è estesa al territorio del comune di Montefiorino la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02588

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali, che il 1º gennaio 2006 hanno colpito il territorio del comune di Sinalunga, in provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il 1º gennaio 2006 il territorio del comune di Sinalunga, in provincia di Siena, è stato colpito da eventi alluvionali di particolare intensità, che hanno determinato la fuoriuscita del Torrente Foenna causando allagamenti con conseguenti ingenti danni alle strutture pubbliche e private, alle infrastrutture ed alle viabilità comunale e provinciale;

Considerato, altresì, che i medesimi eventi hanno provocato numerose frane e smottamenti determinando una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di circa 40 nuclei familiari;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del 25 gennaio 2006 del presidente della giunta regionale della Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali che il 1º gennaio 2006 hanno colpito il territorio del comune di Sinalunga, in provincia di Siena.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02587

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al movimento franoso, che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le note del 17 e 18 febbraio 2006 del sindaco di Teramo, con le quali viene rappresentata la gravità della situazione determinatasi nel territorio comunale, in conseguenza di un movimento franoso che ha interessato l'area in cui è ubicata la discarica «La Torre» che ha causato lo sversamento di centinaia di metri cubi di rifiuti e di percolato in un vicino laghetto artificiale;

Considerato che, al fine di verificare l'entità e la consistenza del sopra citato movimento franoso sono stati effettuati dei sopralluoghi in data 21 febbraio 2006 da personale tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che hanno consentito di riscontrare i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati al superamento delle situazioni di criticità;

Considerato che la situazione determinatasi è tale da non poter essere fronteggiata con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note del 18 e 21 febbraio 2006 dell'Ufficio territoriale del Governo di Teramo;

Vista la nota del 23 febbraio 2006 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Abruzzo ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione sopra evidenziata;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02589

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 2006.

Modifiche delle competenze delle direzioni III e V del dipartimento del Tesoro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 4 e 5;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto l'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito dall'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e le disposizioni relative all'istituzione degli uffici di livello dirigenziale non generale del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenute nel decreto ministeriale 8 giugno 1999 e successivi decreti ministeriali di modifica ed integrazione emanati in data 8 settembre 1999, 19 dicembre 2000, 15 maggio 2001, 25 luglio 2001 e 16 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del menzionato Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative degli stessi Dipartimenti dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura» ed, in particolare, l'art. 6 inerente alla disciplina dell'attività di mediazione creditizia;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante «Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433», ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, il quale stabilisce che le disposizioni dettate, tra l'altro, dalla menzionata legge n. 108/1996 «vanno intese nel senso che i compiti attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi sono svolti a titolo principale e diretto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287, di approvazione del regolamento di attuazione del citato art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*);

Considerato che la procedura amministrativa di cui alla citata legge n. 185/1990, finalizzata all'autorizzazione, da parte del Ministero degli affari esteri di concerto con questa amministrazione, delle aziende produttrici di materiali di armamento all'esportazione, importazione e transito degli stessi armamenti, è attualmente attribuita alla competenza della direzione III del Dipartimento del Tesoro, competente in materia di affari economici e finanziari internazionali;

Ritenuto che la suddetta materia, in base alla disposizione di cui all'art. 1 della stessa legge n. 185/1990, risponda prevalentemente all'esigenza del Governo di mantenere il controllo su tali attività nel quadro dei «fondamentali interessi della sicurezza dello Stato e della lotta contro il terrorismo» e che possa, quindi, inquadrarsi più razionalmente e armonicamente nell'alveo delle attribuzioni della direzione V del suddetto Dipartimento, concernenti la prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio nonché l'istruzione di procedimenti sanzionatori relativi a riciclaggio, valutano ed embarghi;

Considerata, inoltre, la necessità di adeguare le competenze della direzione V - ufficio VI alle modifiche normative intervenute in ordine alla titolarità dell'albo dei mediatori creditizi;

Su proposta del direttore generale del Tesoro;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Nelle more dell'adozione del regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, ferma restando la declaratoria delle materie attribuite alle direzioni in cui si articola il Dipartimento del Tesoro indicata all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, le competenze degli uffici sotto elencati delle direzioni III e V, per i motivi di cui alle premesse, sono ridefinite come segue:

Direzione III - Ufficio XII

«Rapporti istituzionali con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e preparazione dei lavori dei relativi organi deliberativi. Coordinamento Paesi del Mediterraneo (dossier iniziative G8 per il Medio Oriente e Nord Africa allargato; Partenariato euromediterraneo; FEMIP). Coordinamento Balcani (analisi economica e gestione iniziative multi-bilaterali con le IFI e la Commissione europea)».

Direzione V - Ufficio I

«Affari generali - Organizzazione dei servizi comuni della Direzione - Gestione del personale addetto a tali servizi - Budget della direzione - Segreteria del capo della direzione - Rapporti con lo SDAG e con l'ufficio di controllo di gestione dipartimentale - stato di previsione e conto consuntivo delle entrate del Tesoro - entrate del capo X - trattazioni della residua materia dei danni di guerra - rimborso rendite ad enti previdenziali - adempimenti connessi con l'attuazione della legge n. 185/1990 (armamenti)».

Direzione V - Ufficio III

«Esame e valutazione delle ipotesi di violazione in materia valutaria. Presentazione della relazione alla commissione consultiva. Esame e valutazione dei pareri della commissione consultiva e proposta di definizione dei contesti. Predisposizione dei relativi provvedimenti. Ufficio di segreteria della commissione per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (fondo antiusura). Tenuta dell'albo delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Esame dei requisiti di legge delle richieste di iscrizione. Cancellazione in seguito alla perdita dei requisiti. Predisposizione dei decreti di classificazione delle operazioni di finanziamento e di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Emanazione del provvedimento di sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori e consulenti creditizi, previa verifica della perdita dei requisiti».

Direzione V - Ufficio VI

«Notifica dei provvedimenti sanzionatori in materia di riciclaggio, valutario e embarghi. Vigilanza sull'effettivo versamento delle somme corrisposte a titolo di oblazione automatica e di sanzioni irrogate, e acquisizione delle quietanze relative. Pagamento del premio agli scopritori di infrazioni valutarie. Predisposizione dei decreti di annullamento, revoca o modifica di provvedimenti precedentemente adottati. Adempimenti connessi con la custodia, il realizzo e la restituzione dei valori sequestrati. Adempimenti connessi alla riscossione dei crediti erariali in materia e insinuazioni nelle procedure fallimentari a seguito dell'emanazione del decreto».

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli secondo la normativa vigente.

Roma, 12 gennaio 2006

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbario 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 334

06A02410

DECRETO 3 marzo 2006.

Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni, ed individuazioni dei soggetti subentranti.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445 UDG;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonché dei singoli provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro il termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, prorogato dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Considerato che il termine sopraindicato è perentorio in quanto previsto a tutela dell'interesse erariale e di quello economico dei soggetti controinteressati;

Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione della concessione è stata effettuata:

alla impresa edile Zaccariello Mario (plico 406, provincia di Caserta) e alla Bingo World Srl (plico 436, provincia di Caserta) con il decreto direttoriale 4 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 2004, n. 134;

alla Royal Bingo Srl (plico 460, provincia di Napoli) con il decreto direttoriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2003, n. 301;

alla Bingo Impero Srl (plico 1138, provincia di Roma) con lettera raccomandata a/r del 20 gennaio 2003, prot. n. 2658/COA/BNG, ricevuta il 12 febbraio 2003;

alla S.C.S. Srl (plico 287, provincia di Lucca) con decreto direttoriale 19 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2004, n. 179;

alla Aldebaran Srl (plico 696, provincia di Reggio Calabria) con decreto direttoriale 17 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 2004, n. 118;

alla Costruzioni Begnini Spa (plico 211, provincia di Bergamo) con decreto direttoriale 15 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 2003, n. 296;

alla Primal Srl (plico 882, provincia di Trapani) con il decreto direttoriale 26 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 2003, n. 229;

alla Intertur Srl (plico 279, provincia di Roma) con il decreto direttoriale 22 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2004, n. 180;

al R.T.I. EI. Il Cinema Srl — S.O.R.A.F. Snc (plico 717, provincia di Chieti) con il decreto direttoriale 19 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2004, n. 179);

alla Ludus Srl (plico 585, provincia di Varese) con il decreto direttoriale 19 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2004, n. 179;

Bintegral Srl (plico 1265, provincia di Bologna) con il decreto direttoriale 11 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2003, n. 67;

Considerato che la Bingo World Srl, ha richiesto, in data 4 agosto 2005, l'esecuzione delle operazioni di collaudo della sala-bingo di cui al plico di offerta 436 per la provincia di Caserta, entro il termine assegnato il quale, al netto della sospensione della decorrenza per motivi di forza maggiore di cui ai provvedimenti del 24 gennaio 2005, prot. n. 2005/3348/COA/BNG, del 28 aprile 2005, prot. n. 2005/22804/COA/BNG e del 25 maggio 2005, prot. 2005/28069/COA/BNG, è scaduto il 4 agosto 2005;

Considerato che la Bingo World Srl, pur avendo richiesto l'esecuzione delle operazioni di collaudo non ha provveduto ad eseguire i lavori di approntamento della sala-bingo, come risulta dal verbale redatto in data 24 ottobre 2005 dalla Commissione incaricata e dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi allegata al verbale stesso, ed è pertanto decaduta dall'assegnazione della concessione;

Considerato che le altre società e ditte individuali sopraindicate, non avendo richiesto l'esecuzione da parte dell'Amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo entro la scadenza dei termini stabiliti, sono decadute, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, dall'assegnazione delle concessioni;

Considerato che si ritiene opportuno procedere, nei limiti previsti dal piano di distribuzione territoriale approvato con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti eventualmente collocati nelle graduatorie provinciali di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni, nelle posizioni progressivamente più favorevoli;

Visti gli ulteriori atti istruttori, in particolare le lettere raccomandate a/r con le quali è stato comunicato a ciascuna delle predette società e ditte individuali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, l'avvio del procedimento di decadenza per i suesposti motivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel seguente elenco sono indicati i soggetti che, per i motivi indicati in premessa, sono decaduti dalle assegnazioni delle concessioni del bingo di cui alle graduatorie provinciali approvate con il decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Caserta	406	Impresa Edile Zaccariello Mario	Caserta
Caserta	436	Bingo World	Castelvolturno
Napoli	460	Royal Bingo Srl	Casalnuovo di Napoli
Roma	1138	Bingo Impero	Roma
Lucca	287	S.C.S. Srl	Barga
Reggio Calabria	696	Aldebaran Srl	Reggio Calabria
Bergamo	211	Costruzioni Begnini Spa	Bergamo
Trapani	882	Primal srl	Marsala
Roma	279	Intertur srl	Roma
Chieti	717	R.T.I. E.I. Il Cinema Srl – S.O.R.A.F. Snc	Lanciano
Varese	585	Ludus Srl	Busto Arsizio
Bologna	1265	Bintegral Srl	Bologna

2. Nel seguente elenco sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nelle rispettive graduatorie provinciali, nelle posizioni progressivamente più favorevoli:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Caserta	407	Impresa Edile Zaccariello	Aversa
Napoli	870	Sviluppo Srl	Arzano
Roma	896	Soccer Point Srl	Tivoli
Roma	131	Eurobingo Srl	Roma
Lucca	1015	Linea Bingo Srl	Lucca
Trapani	952	Eurobingo Srl	Marsala
Varese	590	Costruzione Scialdone Mecc. C. e Ind.li Srl	Gemonio
Bologna	1131	General Quality Service	Bologna

3. I soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano già provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma - le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonché delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla Commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli assegnatari delle concessioni tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 3 marzo 2006

Il direttore: TAGLIAFERRI

06A02500

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2005.

Integrazione della composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge che istituisce presso il Ministero della salute la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (d'ora in poi denominata «commissione») e ne stabilisce la composizione, come modificato dall'art. 5-*quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto 19 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 143, del 22 giugno 2005 recante «Rinnovo parziale della composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Considerato che con il decreto 19 aprile 2005, non si è provveduto a nominare i due rappresentanti della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ex art. 3, comma 3, lettera *c)*, della legge 376/2000, il cui mandato quadriennale, ex art. 3, comma 5, della legge n. 376/2000, è scaduto, in quanto la stessa conferenza non aveva designato i propri rappresentanti;

Acquisite le designazioni della conferenza delle regioni e delle province autonome, con nota dell'8 agosto 2005;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è integrata come segue:

componenti:

avv. Tommaso Marchese, conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

dott. Mauro Salizzoni, conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BUTTIGLIONE

06A02408

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 gennaio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Virgilio - Soc. coop. a r.l.», in Teano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2001 con il quale la cooperativa Virgilio - Soc. coop. a r.l., con sede in Teano (Caserta) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Adele Albino ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 9 giugno 2004 con la quale il nominato commissario è stato revocato dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Lidia Lonardo, nata a Caserta il 23 settembre 1964 ed ivi domiciliata in via Kennedy è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Adele Albino, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02198

DECRETO 1° febbraio 2006.

Nomina del commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI
DEL MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 recante il Nuovo ordinamento dei Consorzi Agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del Codice civile;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1995 del Ministero delle politiche agricole, con il quale il consorzio agrario provinciale di Vercelli è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la delibera n. 69 il 28 novembre 2005 dei commissari liquidatori nella quale si prospetta una chiusura concordataria della procedura concorsuale nei termini di cui all'art. 214-l.*f;*

Vista, in particolare, la richiesta di nomina, a titolo gratuito, di un commissario *ad acta,* individuato nella persona del rag. Gian Paolo Mila, responsabile del servizio amministrativo, ritenuta persona idonea per motivi di piena conoscenza della situazione aziendale;

Visto il parere del comitato di sorveglianza;

Vista la ministeriale n. 168 del 27 aprile 2001 recante «Disposizioni in materia di liquidazioni coatte amministrative di enti cooperativi», per la parte specificamente riguardante, nell'ambito delle disposizioni particolari per i consorzi agrari, la nomina e i poteri del commissario *ad acta;*

Viste le ministeriali del 27 ottobre 2005 e 26 novembre 2004 del Ministero delle attività produttive con le quali si è stabilito che la sottoscrizione dell'atto di nomina del commissario *ad acta* rientra tra le competenze dei direttori generali;

Preso atto delle oggettive difficoltà per la convocazione degli organi sociali per l'effettuazione degli adempimenti connessi alla procedura concordataria;

Decretano:

Il rag. Gian Paolo Mila, nato a Vercelli il 15 novembre 1963, domiciliato in Santhià (Vercelli), via Gramsci, 40, è nominato con incarico gratuito, commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Vercelli, per le finalità contemplate dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predisporre la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statuari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell'autorizzazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive
CINTI

Il direttore generale per le politiche strutturali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali
SERINO

06A02197

DECRETO 3 febbraio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa «Oleificio Pio a r.l.», in Carpino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1991 con il quale l'avv. Vito Ricciardelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Oleificio Pio a r.l., con sede in Carpino (Foggia), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota pervenuta in data 13 giugno 2005 con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Salvatore Corrado, nato a Gagliano del Capo (Lecce) il 12 ottobre 1966, con studio in Muro Leccese (Lecce), via Malta, 5 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Vito Ricciardelli, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02200

DECRETO 8 febbraio 2006.

Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il quale dispone che per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le aziende fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette;

Visto il comma 98 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per l'assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007;

Tenuto conto che, ai sensi dello stesso comma 98, sono quantificate le misure delle economie di spesa lorda che gli stessi enti devono garantire per ciascun anno;

Tenuto conto, altresì, che, lo stesso comma 98, dispone che il Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissar criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui allo stesso comma;

Ritenuto opportuno che il risparmio di spesa che le camere di commercio sono chiamate a garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possa essere adeguatamente ottenuto attraverso il contingentamento del «turn over»;

Considerato che detto contingentamento rappresenta il limite massimo entro il quale le camere di commercio possono effettuare assunzioni;

Ritenuto opportuno, inoltre, consentire, entro il suddetto limite, alle camere di commercio, il recupero di eventuali residui derivanti dal tasso di sostituzione del personale cessato;

Ritenuto opportuno stabilire che la distribuzione dei residui avvenga sulla base di una ricognizione della situazione della singola camera di commercio individuata sulla base di appositi parametri;

Considerata l'opportunità di avvalersi di un apposito gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate, per la gestione della distribuzione dei residui per gli anni 2005, 2006 e 2007;

Ritenuto opportuno considerare gli indicatori di equilibrio economico finanziario citati dal comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 oltre ai parametri che attengono all'efficienza gestionale delle camere di commercio;

Tenuto conto che gli indicatori sopra richiamati vengono definiti in rapporto al numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese, ai profili professionali del personale da assumere, all'essenzialità dei servizi da garantire e all'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;

Ritenuto opportuno considerare quali indicatori di equilibrio economico-finanziario il rapporto tra i costi del personale e le entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra le unità di personale in servizio, presso la camera di commercio, ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I due indici predetti vengono sommati per determinare l'indice generale di equilibrio economico-finanziario;

Ritenuto opportuno, ai fini del calcolo degli indicatori sopra evidenziati, prendere in considerazione per l'anno 2005, 2006 e 2007, rispettivamente la media dei dati risultanti dai conti consuntivi degli enti camerali per il triennio 2001-2003, 2002-2004 e 2003-2005;

Ritenuto opportuno che il risparmio di spesa che l'Unioncamere è chiamata a garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possa essere adeguatamente perseguito attraverso il contingentamento del «turn over»;

Considerato che questo contingentamento rappresenta il limite massimo entro il quale l'Unioncamere può effettuare assunzioni;

Ritenuto opportuno considerare quale indicatore di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere l'indice medio, per ciascun triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti;

Ritenuto opportuno, pertanto, consentire, entro il suddetto limite, l'arrotondamento per eccesso se l'indicatore sopra citato è al di sotto dell'indice medio nazionale del sistema delle camere di commercio;

Ritenuto opportuno che nel caso di procedure di reclutamento sia garantito in via preventiva l'effettivo svolgimento delle procedure di mobilità con riguardo a quelle connesse a processi di trasformazione e soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza;

Acquisita l'intesa del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per consentire alle camere di commercio e all'Unioncamere di procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato.

2. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale di equilibrio economico finanziario inferiore a 41 possono assumere personale in ragione di una unità ogni tre cessate dal servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale di equilibrio economico-finanziario superiore a 41 possono assumere personale in ragione di una unità ogni cinque cessate cumulativamente dal servizio nel triennio 2004-2006.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, non è consentito procedere ad arrotondamenti per eccesso.

Art. 3.

1. Eventuali quote residue derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 2, comma 1, sono rassegnati, a livello nazionale, tra le camere richiamate nel medesimo comma dal Ministero delle attività produttive, sentito il gruppo di lavoro di cui all'art. 4.

2. Le domande presentate dalle camere di commercio ai sensi del comma 1, sono prese in esame dal gruppo di lavoro tenendo conto, con riferimento al singolo ente camerale, dei seguenti parametri:

a) indice generale di equilibrio economico-finanziario in rapporto all'indice medio nazionale calcolati sulla base delle modalità di cui all'art. 5;

b) tipologia ed essenzialità dei servizi ai quali sono destinate le unità di personale;

c) andamento del turn-over del triennio considerato ai fini del calcolo dell'indice di cui alla lettera *a)*;

d) differenza tra pianta organica approvata e personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) reclutamento di personale mediante mobilità esterna.

3. Le eventuali quote residue derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 2, comma 2, sono riassegnate, nel corso del 2007, dal Ministero delle attività produttive, sentito il gruppo di lavoro, unitamente a quelli riferite all'annualità 2006.

4. Le camere di cui all'art. 2, comma 2, possono concorrere alla distribuzione di tali quote residue solo se il proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario presenta, rispetto a quello calcolato per l'anno 2005, un miglioramento non inferiore all'8%.

Art. 4.

1. È costituito, per le finalità di cui al presente decreto, un gruppo di lavoro presso il Ministero delle attività produttive, senza oneri a carico dello stesso Ministero, e composto da due rappresentanti del Ministero dell'attività produttive, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dell'economia e finanze, uno del Dipartimento della funzione pubblica ed uno dell'Unioncamere.

2. Il gruppo di lavoro esamina le richieste di accesso all'utilizzo delle quote residue, presentate dalle singole camere di commercio entro il 30 novembre di ciascuno anno, tenendo conto dei parametri individuati all'art. 3, e formula pareri in merito alla possibilità di assumere personale avvalendosi delle richiamate quote residue di cui all'art. 3.

3. Le quote residue di cui all'art. 3 sono riassegnate, con provvedimento del Ministero delle attività produttive, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Per l'anno 2005, il gruppo di lavoro calcola per ciascuna camera di commercio, tenendo conto dei dati forniti da Unioncamere, l'indice medio di equilibrio economico-strutturale per il triennio 2001-2003, definito come rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato ed entrate correnti.

2. Il gruppo di lavoro calcola, altresì, per ciascuna camera di commercio l'indice medio di equilibrio dimensionale per il triennio 2001-2003, definito come rapporto, espresso in millesimi, tra personale a tempo indeterminato in servizio presso la stessa ed il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. Il gruppo di lavoro determina l'indice generale di equilibrio economico-finanziario di ciascuna camera di commercio, inteso come la somma degli indici di cui ai commi 1 e 2, e quindi l'indice medio nazionale.

4. Per gli anni 2006 e 2007 il gruppo di lavoro calcola gli indici di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento, rispettivamente, al triennio 2002-2004 e 2003-2005.

Art. 6.

1. Le assunzioni di cui al presente decreto devono essere effettuate nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in coerenza con i quali le camere provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, tenendo conto che la differenza tra le stesse ed il personale in servizio non deve superare il 20%.

Art. 7.

1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 l'Unioncamere può assumere personale entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 33% delle cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. È consentito procedere ad arrotondamenti per eccesso, se l'indice di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere, definito ai sensi del comma 3, è al di sotto dell'indice medio nazionale del sistema delle camere di commercio.

3. Per indice di equilibrio economico finanziario dell'Unioncamere, per ciascun triennio considerato, si intende il rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 234

06A02407

DECRETO 14 febbraio 2006.

Modifica al decreto n. 397 del 3 giugno 2003, relativo al sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia, estensione alla Croazia.

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del 31 gennaio 2001 recante «Utilizzo dello stanziamento di € 10.329.137,98 (lire venti miliardi) di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia;

Visto il decreto n. 397 del 3 giugno 2003, che ha modificato il decreto del 31 gennaio 2001, estendendo, in particolare l'utilizzo dello stanziamento per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nello Stato di Serbia e Montenegro, in Albania, in Bosnia e in Macedonia;

Visto il decreto n. 429 del 19 novembre 2003, art. 1, che ha incrementato per € 30 milioni lo stanziamento di cui al decreto del 31 gennaio 2001, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto n. 442 del 27 gennaio 2004, che ha modificato la definizione di soggetti destinatari e investimento, contenuta nell'art. 1 del decreto n. 397 del 3 giugno 2003;

Visto il decreto n. 466 del 9 giugno 2004, che ha abrogato il previsto limite massimo all'importo di ciascun intervento ed ha esteso l'utilizzo dello stanziamento anche ad interventi finalizzati alla acquisizione di quote in società estere che non presentano un capitale misto;

Visto il decreto n. 504 del 21 giugno 2006 che, in particolare, ha esteso l'utilizzo dello stanziamento alla Romania e alla Bulgaria;

Vista la delibera del CIPE del 29 luglio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2006, che a modifica delle delibere n. 149 del 15 dicembre 2000, n. 127 del 19 dicembre 2002 della delibera della V Commissione del 21 dicembre 2004, estende alla Croazia l'utilizzo dello stanziamento complessivo di 40,329 milioni di euro, già destinato al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Iugoslavia, in Albania, in Bosnia, Macedonia, Bulgaria e Romania.

Considerata la necessità di dare attuazione alla Delibera del 29 luglio 2005 sopra citata e di riconsiderare le disposizioni contenute nel decreto n. 397 del 3 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

La definizione «Soggetti destinatari e investimento» di cui all'art. 1 («Definizioni») del decreto n. 397 del 3 giugno 2003 e successive modifiche, è integrata dal seguente Paese: Croazia.

Resta invariato quant'altro previsto nel sopra citato art. 1 del decreto n. 397.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 febbraio 2006

Il Vice Ministro: URSO

06A02409

DECRETO 14 febbraio 2006.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa «C.I.D.S. - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Venosa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2004 con il quale l'avv. Stefania Colucci è stata nominata commissario liquidatore della Società cooperativa C.I.D.S. - Cooperativa sociale a responsabilità limitata, con sede in Venosa (Potenza), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 agosto 2002;

Vista la nota pervenuta in data 2 marzo 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Emanuele Brunetti, nato a Venosa (Potenza), l'11 agosto 1962 ed ivi residente in via Melfi n. 205 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Stefania Colucci, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02199

DECRETO 17 febbraio 2006.

Rettifica al decreto 10 novembre 2005, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Linara Seconda», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 2005, con il quale la società cooperativa «Linara Seconda», con sede in Roma è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Sacco Sergio è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata la denominazione della cooperativa stessa, che in effetti è «Linaria Seconda - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» e non «Linara Seconda»;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 24 ottobre 2005, limitatamente alla denominazione della cooperativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale 10 novembre 2005, con il quale la società cooperativa «Linara Seconda», con sede in Roma è stata sciolta per atto d'autorità è rettificato limitatamente alla denominazione che è «Linaria Seconda - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02374

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «FM 3000 Piccola società cooperativa a r.l.», in Pieve del Cairo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «FM 3000 Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Pieve del Cairo (Pavia), costituita in data 27 novembre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Montenero Lorenzo di Mede (Pavia), n. REA 218051, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mauro Giovanni Ghidotti nato a Brignano Gera D'Adda (Bergamo) il 5 agosto 1968, con studio in Caravaggio (Bergamo), via Piave n. 1, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02203

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «MB società cooperativa a responsabilità limitata», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «MB Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia costituita in data 20 ottobre 1995 con atto a rogito del notaio

dott. Michele Forino di Brescia, n. REA 360854, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Paolo Calato nato a Napoli il 3 luglio 1964, con studio in Sondrio, via Lungo Mallero Cadorna n. 17, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02204

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Aurora a r.l.», in San Giorgio di Lomellina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Aurora a r.l.», con sede in San Giorgio di Lomellina (Pavia), costituita in data 5 giugno 1997 con atto a rogito del notaio dott. proc. Gianluca Catalano di Robbio (Pavia), n. REA 215744 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ghidotti Mauro Giovanni, nato a Brignano Gera D'Adda (Bergamo) il 5 agosto 1968, con studio in Caravaggio (Bergamo), via Piave n. 1, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02202

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Center Service - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Conversano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Center Service - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conversano (Bari), costituita in data 17 maggio 2000 con atto rogito del notaio dott.ssa Pepe Carla di Conversano (Bari), numero REA 424332, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mauro Giovanni Ghidotti nato a Brignano Gera d'Adda (Bergamo) il 5 agosto 1968, con studio in Caravaggio (Bergamo), via Piave n. 1, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02201

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2005.

Aggiornamento degli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visto il decreto direttoriale 3 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2004, n. 295 che da ultimo ha modificato ed integrato gli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati 1B e 3 della legge n. 748/1984;

Considerate che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e del territorio e della salute, di cui agli articoli 8 e 9;

Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della legge n. 748/1984 e successive modificazioni, nominata da ultimo con decreto ministeriale n. 7951 del 18 giugno 2002 con il quale si è proceduto a rinnovare la composizione della predetta commissione, ha espresso, nelle sedute del 17 giugno 2004 e del 28 aprile 2005, proprio avviso favorevole a talune variazioni agli allegati 1B e 3 della legge n. 748/1984;

Sentito il parere della commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo spazio economico europeo e in Turchia.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

p. *Il Ministero delle politiche agricole e forestali*
Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari
LA TORRE

p. *Il Ministero delle attività produttive*
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
Il direttore generale per la qualità della vita
MASCAZZINI

p. *Il Ministero della salute*
Il dirigente generale della sanità veterinaria e degli alimenti
MARABELLI

ALLEGATO DI CUI ALL'ART. 1
DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1.B E 3
DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748

ALLEGATO 1.B - CONCIMI NAZIONALI

Al punto "1. Premessa", dopo il paragrafo 1.2 viene aggiunto il seguente:

1.2.-*bis* - Ai sensi della presente norma è autorizzata la ricopertura dei concimi in forma granulare. E' obbligatoria la dichiarazione dell'agente ricoprente e della percentuale del prodotto ricoperto (in peso). Può essere usata la denominazione "totalmente ricoperto" unicamente se la percentuale ricoperta non è inferiore al 95% e la denominazione "parzialmente ricoperto" se la percentuale non è inferiore al 25%.

Le sostanze di ricopertura, innocue nelle condizioni di impiego per l'uomo, per il terreno e per le piante, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di richiesta, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva. I concimi così definiti "ricoperti" potranno essere addizionati di elementi secondari e microelementi solubili in acqua secondo le modalità previste ai punti 1.1. e 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.

Sostanze di ricopertura autorizzate: Poligen W3 (polimero etilenacrilico).

Al punto "1. Premessa", il paragrafo 1.8 viene sostituito dal seguente:

1.8. - I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, sono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 % d'azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

1.8.1. - Il responsabile dell'immissione in commercio garantisce che i concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettino le seguenti caratteristiche:

1.8.1.1. - *Porosità (ritenzione d'olio)*
La ritenzione d'olio del concime, che deve essere stato in precedenza sottoposto a due cicli termici di temperatura compresa tra i 25 ed i 50 °C che risultino conformi alle disposizioni della parte 2 della sezione 3 dell'Allegato III del Regolamento CE 2003/2003, non deve superare il 4 % in massa.

1.8.1.2. - *Materiale combustibile*
La percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio non deve superare lo 0,2 % nei concimi con un titolo d'azoto pari ad almeno il 31,5 % in massa e non deve superare lo 0,4 % nei concimi il cui titolo d'azoto in massa è pari ad almeno il 28 %, ma inferiore al 31,5 %.

1.8.1.3. - *pH*
Una soluzione di 10 g di concime in 100 ml d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.

1.8.1.4. - *Analisi granulometrica*
Non più del 5 % in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm e non più del 3 % in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.

1.8.1.5. - *Cloro*
Il titolo massimo di cloro del concime deve corrispondere allo 0,02 % in massa.

1.8.1.6. - *Metalli pesanti*
Va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti, e le eventuali tracce di tali metalli derivanti dal processo di produzione non devono superare i limiti che verranno fissati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 8 punto 1 della presente legge.
Il contenuto di rame non dovrà risultare superiore a 10 mg/kg.
Non sono stabiliti limiti specifici per altri metalli pesanti.

Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente capo vengono eseguite secondo i metodi di cui alla sezione 3 dell'allegato III del Regolamento CE 2003/2003.
Per garantire la tracciabilità dei concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il responsabile dell'immissione in commercio conserva registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione è resa disponibile per fini ispettivi fintantoché il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

1.8.2 - Fatte salve le misure di cui al punto 1.8.1 il responsabile dell'immissione in commercio garantisce che ogni tipo di concime a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 (metodo 1, punto 3) e 4 dell'allegato III del Regolamento CE 2003/2003 che deve essere effettuata da un laboratorio certificato per tale prova. I responsabili dell'immissione in commercio presentano i risultati della prova all'autorità competente almeno cinque giorni prima dell'immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni prima dell'arrivo del concime alle frontiere nel caso di importazioni. Successivamente, il responsabile dell'immissione in commercio continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato siano in grado di superare la suddetta prova.

1.8.3. - I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.

Al punto "1. Premessa", il paragrafo 1.9-*bis* è eliminato.

La tabella di cui al punto "3.1.bis. Concimi NPK ricoperti" è eliminata.

ALLEGATO 1.B - CONCIMI NAZIONALI

2. – CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.3. - *Concimi fosfatici solidi*

Nell'elenco dei Concimi fosfatici solidi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 4a:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componeneti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
4a	Perfosfato minerale triplo umato	Prodotto ottenuto per trattamento esterno del granulo di perfosfato minerale triplo con sostanze umiche.	38% P_2O_5, Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua. Carbonio (C) umico min. 0,6%.	E' obbligatorio indicare la matrice umica impiegata.	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Carbonio (C) umico.	Per accertare la matrice di provenienza delle sostanze umiche è richiesto l'uso del metodo per isoelettrofocalizzazione.

ALLEGATO 1B. - CONCIMI NAZIONALI

3. - CONCIMI MINERALI COMPOSTI

3.4. - *Concimi PK*

Nell'elenco dei Concimi PK, dopo la voce "Concime PK" viene aggiunto il seguente prodotto:

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			Altre indicazioni e note
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P2O5	K2O	N	P2O5	K2O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime a matrice vetrosa	Prodotto ottenuto mediante fusione ad alta temperatura (1200-1400 °C) di materie prime quali: minerali (argille, feldspati, carbonati) e/o prodotti chimici (ossido di zinco, prodotti borici, carbonato di sodio e/o potassio) e/o ossidi metallici e simili (ossido di ferro, ossido di rame, ossido di manganese, ecc.)	12% P_2O_5 + K_2O	P_2O_5 totale > 5% K_2O totale > 5%		P_2O_5 solubile in acidi minerali	K_2O solubile in acidi minerali				E' consentito dichiarare il contenuto degli elementi nutritivi presenti, compresi i microelementi, in funzione della solubilità in acqua, in HCl 1% ed in Acido citrico 2%.

ALLEGATO 1.B - CONCIMI NAZIONALI

5. – CONCIMI ORGANICI

5.1. - *Concimi organici azotati*

Nell'elenco dei Concimi organici azotati viene modificato il contenuto della colonna 3 per il prodotto con numero d'ordine 4:

N	Denominazione del tipo.	Modo di Preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi Fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
4	Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Trattamento di idrolisi delle sostanze organiche complesse costituenti le pelli. Residui della lavorazione delle pelli.	5% N. Azoto valutato come azoto organico.	---	Azoto organico	---

ALLEGATO 1.B – CONCIMI NAZIONALI

5. – CONCIMI ORGANICI

5.1 - *Concimi organici azotati*

Nell'elenco dei Concimi organici azotati viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 18:

N	Denominazione del tipo.	Modo di Preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi Fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
18	Estratto di alghe in forma solida	Prodotto ottenuto per estrazione con potassa delle alghe *Ascophyllum nodosum*	19% K_2O 1.0% Azoto organico 0.10% Betaine * 4.00% Mannitolo 20.0% Carbonio Organico		K2O Azoto organico Betaine * Mannitolo Carbonio Organico	Il titolo in Na_2O deve essere inferiore al 6%. Il titolo in B deve essere inferiore ai 150 mg kg^{-1}.

* Sommatoria di Glicin betaina + Betaina dell'acido γ amminobutirrico + Betaina dell'acido δ amminovalerico

ALLEGATO 1.B - CONCIMI NAZIONALI

5. – CONCIMI ORGANICI

5.1.1. - *Concimi organici azotati fluidi*

Nell'elenco dei Concimi organici azotati fluidi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 5:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
5.	Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Estratto acquoso, ottenuto per estrazione alcalina o acida, di alghe brune ed estratti vegetali provenienti dall'industria agroalimentare	1% N C organico di origine biologica minimo 10%. Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa minimo 30%		Carbonio organico totale di origine biologica Azoto organico pH Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa	

ALLEGATO 1.B - CONCIMI NAZIONALI

8. – CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

8.1. *Concimi a base di un solo microelemento*

Nell'elenco dei Concimi a base di un solo microelemento viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 1g:

N	Denominazione del tipo.	Indicazioni Concernenti il modo di preparazione e i Componenti Essenziali.	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Microelementi il cui titolo deve essere garantito. Solubilità. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
1g	Borato di potassio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale l'ottoborato di potassio e le sue forme polidrate.	10% B solubile in acqua.	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali.	Boro (B) solubile in acqua.

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

Punto 3 - relativo alle tolleranze applicabili nei vari tipi di concimi elencati nell'Allegato 1B.

3.1.2.1. – Altri concimi fosfatici
Nell'elenco riportato al punto "3.1.2.1. – Altri concimi fosfatici" viene aggiunto, al rigo "Cirato ammonico neutro", dopo il numero "4", il numero "4a [**]".
Nell'elenco riportato al punto "3.1.2.1. – Altri concimi fosfatici" viene aggiunto, al rigo "Acqua", dopo il numero "4", il numero "4a [**]".
Nell'elenco riportato al punto "3.1.2.1. – Altri concimi fosfatici" viene aggiunta, dopo la voce "[*] Tolleranza per l'azoto: 0,3, la voce "[**] Tolleranza per il carbonio organico (C) umico di origine biologica: 1/10 del titolo dichiarato".

3.3.1. - Concimi organici azotati (solidi e fluidi)
Nell'elenco riportato al punto "3.3.1. - Concimi organici azotati (solidi e fluidi)" vengono aggiunti, dopo la voce " Concime organico azotato di origine vegetale e animale", il seguenti prodotti e le corrispondenti tolleranze:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	N	**C**
Estratto di alghe in forma solida*****	0.1	1
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	0,1	1

*****Tolleranza per l'ossido di potassio: 1,1. Tolleranza per le Betaine: 0,02. Tolleranza per il Mannitolo: 1

06A02507

DECRETO 1º marzo 2006.

Riconoscimento come organizzazione di produttori di mitilicoltura della «Organizzazione produttori molluschicoli tarantini società cooperativa (Optima SC)» per la specie denominata *Mytilus galloprovincialis*.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca, in particolare l'art. 1, paragrafo 5;

Vista la Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 maggio 2003, n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia organizzazioni di produttori della pesca, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Vista la domanda in data 24 gennaio 2005 con la quale la società cooperativa denominata «organizzazione produttori molluschicoli tarantini societàcooperativa» con sigla abbreviata «Optima SC» con sede in Taranto, ha chiesto, ai sensi del regolamento 104/2000 e del Reg. 2318/2001, art. 1 paragrafo 5, il riconoscimento come organizzazione di produttori di mitilicoltura per le specie denominata «Mytilus galloprovincialis»;

Visto il parere favorevole in data 17 novembre 2005, espresso dalla Regione Puglia ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori di mitilicoltura della «Organizzazione produttori molluschicoli e dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari tarantini società cooperativa (Optima SC)» con sede a Taranto per la specie ittica denominata «Mytilus galloprovincialis»;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articolo 5 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, art. 1, paragrafo 5, l'organizzazione di produttori denominata «organizzazione produttori molluschicoli tarantini società cooperativa (Optima SC)», con sede a Taranto, per la specie denominata «Mytilus galloprovincialis».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1º marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

06A02411

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 febbraio 2006.

Revoca del biglietto di ingresso nei musei di: Firenze - Villa medicea della Petraia; Firenze - Giardino della Villa medicea di Castello; Cerreto Guidi - Villa medicea e Museo storico della caccia e del territorio e Poggio a Caiano - Villa medicea.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA TOSCANA

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375 recante «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2004, con il quale è stato conferito al prof. Antonio Paolucci l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222 recante «Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante

norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali» che stabilisce l'istituzione dei comitati regionali per i servizi di biglietteria;

Visto il decreto direttore regionale 25 gennaio 2006, n. 53 con il quale vengono nominati i componenti del comitato regionale per i servizi di biglietteria della Toscana;

Vista la nota prot. n. 3045 del 7 febbraio 2006 della Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino relativa alla proposta di revoca del biglietto di ingresso di € 2,00 intero (ridotto € 1,00, nei musei di seguito elencati:

Firenze - Villa medicea della Petraia;

Firenze- Giardino della Villa medicea di Castello;

Cerreto Guidi (Firenze) - Villa medicea e al Museo storico della caccia e del territorio;

Poggio a Caiano (Prato) - Villa medicea

in considerazione del fatto che gli introiti non sono sufficienti a coprire le spese, che non giustifica l'esazione del biglietto ai sensi del decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il verbale del comitato regionale per i servizi di biglietteria di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222, che nella riunione dell'8 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento;

Decreta:

La revoca del biglietto di ingresso di € 2,00 intero (ridotto € 1,00) alla Villa medicea della Petraia e al Giardino della Villa medicea di Castello di Firenze, alla Villa medicea e al Museo storico della caccia e del territorio di Cerreto Guidi (Firenze), alla Villa medicea di Poggio a Caiano (Prato).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 10 febbraio 2006

Il direttore regionale: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 17

06A02412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Menaggio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Menaggio nel giorno 27 gennaio per l'intera giornata.

Motivazione.

Le abbondanti precipitazioni nevose hanno causato l'impossibilità di poter aprire i cancelli esterni dell'ufficio.

L'Ufficio di Menaggio ha ripreso il regolare funzionamento il primo giorno lavorativo cioè il 30 gennaio 2006, come, comunicato dal dirigente dell'ufficio locale di Menaggio con nota del 27 febbraio 2006.

Il Garante del contribuente, con propria nota protocollo n. 337/2006 del 24 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*.

Riferimenti normativi e attribuzione del direttore regionale:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 febbraio 2006.

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A02686

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006)**, coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7)**, recante: «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Reppubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Strumenti di semplificazione e qualità nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione

1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dai Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. *Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:

a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;

b)-e) (soppresse).

4.-5. *(soppressi).*

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione».

7.-12. *(soppressi).*

Riferimenti normativi:

— La legge 28 novembre 2005, n. 246, reca: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2005, n. 280, serie ordinaria).

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2005, n. 62), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2005, n. 111, serie ordinaria):

«6-*duodecies*. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di trenta componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, esperti nelle materie economiche e statistiche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.».

Art. 2.

(Soppresso)

Art. 3.

(Soppresso)

Art. 3-bis.

Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 è sostituito dal seguente: «137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello '730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Riferimenti normativi:

— La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» è pubblicata nel supplemento ordinario n. 211/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005.

— La legge 18 aprile 1986, n. 121, recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1986, n. 96.

Art. 4.

Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.».

2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti locali.

1-*ter*. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106), come modificati dalla presente legge:

«Art. 35 *(Reclutamento del personale)*. — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'art. 36.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.».

«Art. 36 *(Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti locali.

1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

Art. 5

Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce Rossa italiana

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa italiana, *e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 211/L, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005):

«33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.».

Art. 5-bis.

Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.

2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.».

3. Il comma 2 dell'articolo 1997 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, *inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide*, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».

3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'ar-

ticolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1990, n. 246):

«Art. 1. — 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'art. 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

2. Nell'àmbito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.

6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.

7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.».

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39):

«Art. 3 *(Soggetti aventi diritto)*. — 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».

«Art. 4 *(Accertamento dell'handicap)*. — 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.».

— Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115 - serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:

«Art. 399 *(Accesso ai ruoli)*. — 3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge*.».

— Si riporta il testo dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302 - serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:

«Art. 97 *(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili)*. — 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, e dalla legge 24 gennaio 1986, n. 31.

2. *I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la docu-*

mentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.

3. In attuazione dell'art. 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.».

Art. 7.

Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.

Riferimenti normativi:

— La legge 12 marzo 1999, n. 68 reca «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68).

Art. 8.

(Soppresso)

Art. 9.

Agevolazione della mobilità volontaria

1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, *senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,* una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

Art. 10.

(Soppresso)

Art. 11.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, *sono inseriti i seguenti:* «Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* 9 maggio 2001, n. 106 - serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).* — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. *Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.* Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.».

Art. 12.

Proroga delle assunzioni autorizzate

1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005 reca «Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2005).

— Si riporta il testo del comma 98 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 192/L):

«98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.».

Art. 13.

(Soppresso)

Art. 14.

(Soppresso)

Art. 15.

(Soppresso)

Art. 16.

(Soppresso)

Art. 17.

Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti

1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché del Ministero dell'interno, *può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci, *ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)*

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.

Art. 18.

Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.

1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché dei film già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, *e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153*. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.

2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività cultuali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera *a)*, del medesimo articolo.

4. *Dalle disposizioni del presente articolo*, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, *non devono derivare nuovi o maggiori oneri* per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5-*bis*, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1993, n. 95) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1993, n. 145):

«Art. 5-*bis*. — 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella società di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione.

4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attività di interesse comune.».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 reca «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29).

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante «Interventi urgenti in favore del cinema» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1994, n. 12) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 1994, n. 55):

«Art. 16. — 1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge.

2.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

5-*bis*. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-*bis*.».

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, reca «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29):

«Art. 4. *(Consulta territoriale per le attività cinematografiche)*. — 1. Presso il Ministero, è istituita la consulta territoriale per le attività cinematografiche, d'ora in avanti indicata «Consulta».

2. La consulta è presieduta dal capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed è composta dal presidente del centro sperimentale di cinematografia, dal presidente di Cinecittà holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-città.

3. La consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente:

a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'art. 15, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto;

b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma 3;

c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3.

4. La consulta, su richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

5. La consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art. 22, comma 5.

6. Con successivo decreto ministeriale è definita l'organizzazione della consulta, alle cui spese si provvede nell'àmbito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.».

«Art. 12 *(Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche)*. — 1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

3-*bis*. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

4. Con decreto ministeriale, sentita la consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, non oltre il 30 giugno 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.».

Art. 19.

(Soppresso)

Art. 20.

(Soppresso)

Art. 21.

(Soppresso)

Art. 22.

(Soppresso)

Art. 23.

(Soppresso)

Art. 24.

(Soppresso)

Art. 25.

(Soppresso)

Art. 26.

(Soppresso)

Art. 27.

Comitato atlantico italiano

1. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella Tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 28 dicembre 1982, n. 948, reca «Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1982, n. 358).

Art. 28.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (soppressa);

b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1996, n. 161), come modificato dalla presente legge:

«Art. 12 *(Consiglio di amministrazione)*. — 1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede.

2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. *Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.*

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico.

4. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di esercizio;

b) nomina e revoca il sovrintendente;

c) approva le modifiche statutarie;

d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;

e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;

f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere *b)* e *d)*. Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.

8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.».

Art. 30.

Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera

1. Al fine di rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle Capitanerie di porto - guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, è autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2002, n. 181, serie ordinaria):

«Art. 13 *(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture)*. — 1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.».

— Si riporta il testo del comma 176 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, serie ordinaria):

«176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.».

Art. 31.

Sistema di trasporto ad impianti fissi

1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero

dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, serie ordinaria):

«30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato S.p.A., e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale.».

Art. 32.

(Soppresso)

Art. 33.

(Soppresso)

Art. 34.

(Soppresso)

Art. 34-bis.

Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2002, n. 187, serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:

«Art. 8 *(Riassetto del CONI).* — 1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.

2. È costituita una società per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa».

3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. *Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere.* Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.

7. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.

14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

Art. 34-ter.

Utilizzazione di somme

1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unità previsionale di base 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica», non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria):

«Art. 26 *(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica).* — 1. Per l'attuazione del comma 7 dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'art. 23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a);

b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;

c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera *a)* ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;

d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;

e);

f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'art. 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;

h).

3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;

b) contributi di privati interessati a forme di promozione;

c) ricorso alla finanza di progetto;

d) operazioni di cartolarizzazione.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:

a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;

b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;

c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;

d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;

e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.

6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per la informatizzazione delle prefetture è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2003, n. 15, serie ordinaria):

«Art. 27 *(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione).* — 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera *b)*, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;

b);

c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;

d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);

e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'àmbito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;

f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;

g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. All'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";

b) al comma 7, lettera *b)*, dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6".».

Art. 34-quater.

Tutela del risparmio

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e *c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).*

2. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 8, 11 e 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2005, n. 301, serie ordinaria):

«Art. 8 *(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)*. — 1. All'art. 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di rischio nei confronti di:

a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;

b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia";

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

a) dell'entità del patrimonio della banca;

b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;

c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4-*ter*. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-*quater*. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie".

2. All'art. 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-*bis*».».

«Art. 11 *(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)*. — 1. All'art. 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere»;

b) il settimo comma è abrogato.

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo»;

b) la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 100 è abrogata;

c) dopo l'art. 100 è inserito il seguente:

«Art. 100-*bis (Circolazione dei prodotti finanziari)*. — 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'art. 100, comma 1, lettera *a)*, e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2412, secondo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma";

d) all'art. 118, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni".

3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25-*bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione)*. — 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, comma 2, all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'art. 7, comma 1.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza".».

«Art. 25 *(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)*. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

b) all'art. 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB,"; al terzo periodo, dopo le parole: "della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: «, adottate d'intesa con la CONSOB»;

c) all'art. 127, comma 3, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB".

2. Le competenze stabilite dall'art. 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera *a)* della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.

3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *h)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.

4. All'art. 1, comma 2, lettera *h)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: "l'unitarietà e" sono soppresse.».

— Si riporta il testo dell'art. 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2005, n. 301, serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:

«Art. 42 *(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)* — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-*ter*, 165-*quater* e 165-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'art. 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera *d)*, della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo art. 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'art. 18 per le società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali.

5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.».

Art. 34-quinquies.

Disposizioni di semplificazione in materia edilizia

1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1º gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.

2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:

a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;

b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 reca «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1994, n. 300).

— Si riporta il testo dell'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1939, n. 108 e, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 1939, n. 206), come modificato dalla presente legge:

«Art. 28. — I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro *trenta giorni dal momento* in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità delle norme di cui all'art. 7.

I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1939, n. 108 e, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 1939, n. 206):

«Art. 17. — Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun comune o porzione di comune, le mutazioni che avvengono:

a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;

b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo art. 25.».

Art. 34-sexies.

Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49):

«Art. 6 *(Sgravi contributivi)*. — 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1º gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori por-

tuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria):

«10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante «Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2000, n. 10):

«Art. 9 *(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)*. — 1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 consegue altresì alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni.

5. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «come sostituito dall'art. 7» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato».

Art. 34-septies.

Disposizioni concernenti le autorità portuali

1. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 28 gennaio 1994, n. 84 reca «Riordino della legislazione in materia portuale» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1994, n. 28 - serie ordinaria).

— Si riporta il testo del comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 192/L):

«57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.».

Art. 34-octies.

Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88

1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante «Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. 3 aprile 2001, n. 78):

«Art. 3 *(Modalità d'intervento sui finanziamenti)*. — 1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'art. 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.

2. Il contributo è corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno.

3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, recante «Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1997, n. 183, serie ordinaria):

«Art. 5. — 1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato «Fondo», destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio.

2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresì ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.

4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed è alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo stesso.

6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.».

06A02642

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% Liquida Nuova ICC».

Estratto provvedimento n. 32 del 16 febbraio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato TIAMULINA 10% LIQUIDA NUOVA ICC, nelle confezioni:

bottiglia dal 1 kg - A.I.C. n. 103441010;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103441022.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione Tipo IB, n. 8b2: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti. Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I del medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo della società Adisseo Filozoo S.r.l. - Carpi (Modena) - viale del Commercio n. 28/30 quale produttore responsabile del rilascio lotti, incluso il controllo dei lotti, oltre all'officina attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02426

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di alcune confezioni, della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Liquida Nuova ICC».

Estratto provvedimento n. 29 del 16 febbraio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDA NUOVA ICC, nelle confezioni:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 103370019;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103370021.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione Tipo IB, n. 7: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito. Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto anche presso il sito produttivo della società Adisseo Filozoo S.r.l. - Carpi (Modena) - viale del Commercio n. 28/30 - oltre ai siti produttivi già autorizzati.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 30 del 16 febbraio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDA NUOVA ICC, nelle confezioni:

Tanica da 1 kg - A.I.C. n. 103370019;

Tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103370021.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione tipo IB, n. 8b2: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti. Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I del medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo della società Adisseo Filozoo S.r.l. - Carpi (Modena) - viale del Commercio n. 28/30 quale produttore responsabile del rilascio lotti, incluso il controllo dei lotti, oltre all'officina attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02425 - 06A02431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, della specialità medicinale, per uso veterinario «Tiamulina 10% Liquida Nuova ICC».

Estratto provvedimento n. 31 del 16 febbraio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato «TIAMULIINA 10% LIQUIDA NUOVA ICC» nelle confezioni:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103441010;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103441022.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione Tipo IB, n. 7: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito. Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto anche presso il sito produttivo della società Adisseo Filozoo S.r.l. - Carpi (Modena) - viale del Commercio n. 28/30 - oltre ai siti produttivi già autorizzati.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02427

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di alcune confezioni, della specialità medicinale per uso veterinario «Flumechina 40% Liquida Nuova ICC».

Estratto provvedimento n. 33 del 16 febbraio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato «FLUMECHINA 40% LIQUIDA NUOVA ICC», nelle confezioni:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102630011;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102630023.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) — via Walter Tobagi n. 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione Tipo IB, n. 7: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito. Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto anche presso il sito produttivo della società Adisseo Filozoo S.r.l. - Carpi (Modena) - viale del Commercio n. 28/30 - oltre ai siti produttivi già autorizzati.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 34 del 16 febbraio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato FLUMECHINA 40% LIQUIDA NUOVA ICC, nelle confezioni:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102630011;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102630023.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione tipo IB, n. 8b2: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti. Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I del medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo della società Adisseo Filozoo S.r.l. - Carpi (Modena) - viale del Commercio n. 28/30 quale produttore responsabile del rilascio lotti, incluso il controllo dei lotti, oltre all'officina attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02429 - 06A02428

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flogend»

Provvedimento n. 35 del 16 febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: FLOGEND soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102285018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102285020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102285032.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica tempi di sospensione limitatamente alle carni bovine.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la riduzione dei tempi di sospensione, limitatamente alle carni bovine, da sette a tre giorni.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

carni:

bovine: tre giorni;

suine: otto giorni;

equine: quattordici giorni.

Il latte può essere usato per l'alimentazione umana purché siano trascorse almeno ventiquattro ore (pari a due mungiture) dall'ultimo trattamento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02430

CNIPA - CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso

IL PRESIDENTE

Premesso che:

per «progetti cofinanziati dal primo avviso di e-Government», si intendono i progetti riportati negli allegati A e B del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 14 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 gennaio 2003;

per «soluzione di e-Government» si intende l'insieme delle componenti tecnologiche e organizzative necessarie all'erogazione di un servizio, o di un insieme omogeneo di servizi, rivolti a cittadini e a imprese;

per «catalogo delle soluzioni di e-Government» (di seguito denominato «catalogo») si intende l'insieme delle soluzioni offerte a riuso e validate dal CNIPA;

per «progetto di riuso» si intende un progetto di sviluppo di servizi di *e-Government* realizzato mediante il riuso di una o più soluzioni disponibili a catalogo;

per «soluzione completata» si intende una soluzione per la quale tutti i servizi in essa compresi sono stati rilasciati nell'ambito del relativo progetto;

per «amministrazione», si intendono le Regioni e gli enti locali;

per «amministrazione riusante», si intende l'amministrazione che intende riusare una soluzione di e-government presente sul catalogo;

per «amministrazione cedente», si intende l'amministrazione che ha presentato una soluzione di riuso a catalogo;

Considerato che:

in data 27 ottobre 2004 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana, n. 253 l«'Avviso per la presentazione delle offerte di riuso e la realizzazione del catalogo delle soluzioni di e-Government», in forza del quale, le amministrazioni partecipanti ai centotrentaquattro progetti cofinanziati con il primo avviso, hanno presentato le soluzioni di e-Government che intendono offrire in riuso alle altre amministrazioni;

le soluzioni presentate sono state validate dalla Commissione di valutazione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, e rese disponibili sul catalogo delle soluzioni di e-Government consultabile sul sito: www.cnipa.gov.it/catalogoriuso;

EMANA
il seguente avviso

Art. 1.

Finalità

1. Finalità del presente avviso sono:

a) la diffusione dei servizi di e-government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;

b) la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso di e-Government;

c) la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;

d) la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Art. 2.

Obiettivo

1. Il presente avviso ha come obiettivo, in conformità con quanto previsto nel documento «L'e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione»- approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 26 novembre 2003 - Linea di azione 2 «Diffusione territoriale dei servizi per cittadini e imprese», l'individuazione e il cofinanziamento di progetti che prevedano il riuso delle soluzioni di e-Government presenti nel catalogo delle soluzioni.

2. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione della suddetta linea ammontano a 60 milioni di Euro, il cui 5% verrà destinato al CNIPA per attività di valutazione, assistenza e monitoraggio dei progetti presentati e cofinanziati.

3. Il completamento dei progetti finanziati dovrà avvenire entro ventiquattro mesi, che decorrono dalla data di perfezionamento della convenzione di cui al successivo art. 9, comma 4.

Art. 3

Soggetti ammessi

1. I soggetti ammessi a presentare progetti di riuso sono le regioni e gli enti locali.

2. Un progetto di riuso deve essere presentato da una aggregazione di amministrazioni, alcune nel ruolo di amministrazione riusante altre nel ruolo di amministrazione cedente.

3. Una delle amministrazioni partecipanti all'aggregazione di cui al precedente comma 2, deve assumere il ruolo di ente coordinatore del progetto.

4. L'aggregazione di cui al precedente comma 2 deve essere comprovata, in fase di presentazione dei progetti, da un apposito accordo tra le amministrazioni riusanti e l'amministrazione cedente nel quale venga esplicitamente approvato il progetto di riuso proposto.

5. Non saranno beneficiarie di eventuali cofinanziamenti quelle amministrazioni che risultino essere già state cofinanziate dal CNIPA o dal DIT, anche attraverso altre linee di finanziamento, per le medesime attività sui servizi di e-Government oggetto del progetto di riuso, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 4.

Progetto di riuso

1. Un progetto di riuso, ai fini del presente avviso, ha le seguenti caratteristiche:

a) è presentato da uno dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 1;

b) ha per oggetto il trasferimento ad altre amministrazioni di una o più soluzioni di e-government presenti sul catalogo disponibile all'indirizzo www.cnipa.gov.it/catalogoriuso;

c) ha come finalità l'erogazione e la diffusione di servizi di e-Government erogati a cittadini e/o imprese;

d) è redatto in accordo a quanto riportato nel documento «Linee guida per lo sviluppo di progetti di riuso», nella modulistica predisposta dal CNIPA e negli altri documenti ad essa allegati;

e) è aderente agli standard tecnici emanati a livello nazionale.

Art. 5.

Attività di completamento

1. I progetti di riuso presentati potranno prevedere, fino a un massimo del 20% del loro costo totale, attività finalizzate al completamento ed estensione della soluzione riusata, che ricadano, ad esempio, nelle seguenti tipologie:

a) estendere il numero di servizi disponibili;

b) rendere la soluzione aderente agli standard emanati a livello nazionale;

c) rendere i servizi disponibili su nuovi canali di erogazione;

d) migrare la soluzione verso l'utilizzo di standard aperti e/o open source;

2. Delle attività di cui al comma 1 dovranno poter beneficiare sia le amministrazioni cedenti che quelle riusanti.

3. Attività di completamento identiche di una stessa soluzione, presenti in due o più progetti di riuso, possono essere finanziate solo una volta.

Art. 6.

Ammissibilità dei progetti

1. I progetti sono ritenuti ammissibili se:

a) presentati dai soggetti indicati nell'art. 3, comma 1;

b) qualificabili come progetto di riuso, secondo quanto indicato nell'art. 4;

c) provvisti dell'accordo, come indicato dall'art. 3, comma 4;

d) compilati sull'apposita modulistica elettronica predisposta dal CNIPA e disponibile all'indirizzo: www.cnipa.gov.it;

e) sottoscritti con firma digitale come richiesto dal successivo art. 7, comma 2;

f) presentati entro la data di scadenza indicata all'art. 7, comma 3;

g) relativi a soluzioni di riuso completate alla data di scadenza dell'avviso o proposte da progetti del primo avviso di e-government che abbiano raggiunto, alla data di pubblicazione dell'avviso, il 70% dello stato di avanzamento lavori.

2. I progetti che non ricadano nelle condizioni di cui al precedente punto *g)*, potranno richiedere entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, l'avvio di un nuovo assessment di progetto. Le soluzioni relative a progetti per i quali tale assessment avrà verificato il raggiungimento del 70% dello stato avanzamento lavori, potranno essere incluse in progetti di riuso presentati in risposta al presente avviso.

Art. 7.

Presentazione dei progetti

1. La trasmissione delle proposte di progetto e la documentazione attestante l'accordo di cui all'art. 3, comma 4, deve avvenire esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità indicate nella «Guida alla presentazione dei progetti di riuso».

2. I progetti, debitamente sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'Ente coordinatore o da un suo delegato, devono essere inviati al CNIPA, alla casella di posta elettronica progettiriuso@cnipa.it

3. I progetti devono pervenire al CNIPA entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Valutazione dei progetti

1. I progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione definita all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002.

2. La valutazione del progetto è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

Criteri	Punteggio
Qualità del soggetto proponente in termini di: numero di amministrazioni riusanti previste nel progetto; numerosità dell'utenza potenziale dei servizi, rapportata alla popolazione; numero di enti coinvolti non partecipanti a precedenti progetti finanziati; qualità dell'accordo tra gli enti;	20
Qualità della proposta progettuale di riuso in termini di: livello di interazione (come da definizione U.E.) delle soluzioni che vengono riutilizzate; adeguatezza del piano di attività in relazione agli obiettivi di progetto e alle attività di riuso; adeguatezza dei costi; livello di standardizzazione, apertura e riusabilità della soluzione sviluppata	25
Qualità del processo di trasferimento in termini di: maturità della soluzione che viene riutilizzata; economicità del processo di trasferimento; chiarezza ed efficacia del modello di trasferimento	30
Qualità del piano di esercizio in termini di: chiarezza ed efficacia in termini di sostenibilità del modello di gestione; economicità del modello di gestione in rapporto ai benefici (costi/benefici)	25
Totale punteggio	100

3. All'esito della valutazione, la Commissione potrà escludere dal cofinanziamento i progetti che non presentino un sufficiente standard qualitativo alla luce dei criteri di cui al comma 2.

Art. 9.

Cofinanziamento

1. Le risorse finanziarie destinate al cofinanziamento dei progetti selezionati in forza del presente avviso ammontano a 57 milioni di Euro.

2. Il cofinanziamento assegnato a ciascuno dei progetti selezionati in forza del presente avviso non può superare il 50% del costo totale restando a carico dei soggetti proponenti la copertura della quota residua. Il valore complessivo dei cofinanziamenti del CNIPA e di eventuali altri soggetti non potrà comunque superare il costo totale del progetto.

3. Fermo il tetto indicato al comma precedente, la Commissione, in fase di valutazione, formula una proposta di cofinanziamento da assegnare ai progetti in considerazione del numero dei progetti presentati, delle risorse finanziarie richieste e di quelle occorrenti per assicurare la fattibilità dell'intervento nonché della valutazione qualitativa del progetto.

4. I rapporti tra il CNIPA e gli enti assegnatari dei cofinanziamenti sono regolati da apposita convenzione, il cui schema è disponibile all'indirizzo www.cnipa.gov.it

5. La convenzione di cui al punto 4 deve essere corredata da una attestazione che riporti:

a) la conferma della partecipazione al progetto degli enti facenti parte dell'aggregazione;

b) la disponibilità finanziaria da parte degli enti partecipanti all'aggregazione alla copertura dei costi di progetto non coperti dal cofinanziamento CNIPA.

6. Alla convenzione verrà allegato altresì l'accordo di cui all'art. 3, comma 4 ed il piano esecutivo di cui all'art. 11.

Art. 10.

Modalità di cofinanziamento

1. Il cofinanziamento assegnato al progetto verrà erogato in quattro tranche, così articolate:

30%, successivamente alla firma della convenzione di cui all'art. 9, comma 4;

25%, successivamente alla positiva valutazione del primo stato di avanzamento lavori, secondo quanto indicato dal successivo art. 11;

25%, successivamente alla positiva valutazione del secondo stato di avanzamento lavori, secondo quanto indicato dal successivo art. 11;

20% alla conclusione del progetto, previa positiva valutazione del raggiungimento dei prefissati obiettivi.

Art. 11.

Monitoraggio

1. Il CNIPA effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti sulla base di un apposito piano esecutivo, tecnico ed economico, presentato dai proponenti il progetto, validato dal CNPA e allegato alla convenzione di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 12.

Riuso delle soluzioni

1. Le amministrazioni beneficiarie dei cofinanziamenti si impegnano a rendere disponibili alle altre amministrazioni pubbliche le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti cofinanziati, e a reinserirle nel catalogo delle soluzioni.

Art. 13.

Documenti e informazioni

1. Lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il CNIPA e l'amministrazione assegnataria del cofinanziamento, la modulistica per la presentazione del progetto, la guida alla presentazione dei progetti di riuso, e le linee guida per lo sviluppo di progetti di riuso fanno parte integrante e sostanziale del presente avviso e sono disponibili all'indirizzo www.cnipa.gov.it

2. Per fornire chiarimenti sul testo del bando e sulla documentazione di cui al comma 1 è istituito un servizio di Help Desk. Il servizio di Help Desk opera esclusivamente per via telematica all'indirizzo helpdeskriuso@cnipa.it

Il presidente del CNIPA: ZOFFOLI

06A02388

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo quadro sul superamento del termine indicato all'articolo 2, comma 3, dell'AQN in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

A seguito del parere favorevole espresso il 7 febbraio 2006 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al rinvio del termine indicato all'art. 2, comma 3 dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici e della certificazione positiva resa in data 24 febbraio 2006 dalla Corte dei conti, il giorno 2 marzo 2006, alle ore 11, nella sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN, nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato) e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni:

CGIL (firmato);

CISL (firmato);

UIL (firmato);

CONFSAL (firmato);

CONFEDIR (firmato);

RdB/CUB (non firmato);

CIDA (firmato);

COSMED (firmato);

CISAL (firmato);

USAE (firmato);

CGU (firmato);

CONFINTESA (con riserva) (firmato);

Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;

Vista la legge n. 335/1995;

Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive aggiunte e modificazioni

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001 modificativo ed integrativo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;

Visto l'AQN dell'8 maggio 2002 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2005;

Considerato che sono tuttora in atto le iniziative per l'istituzione dei Fondi pensione complementare per i pubblici dipendenti;

Viene sottoscritto il seguente accordo sul superamento del termine indicato nell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 sul TFR e sui Fondi pensione complementare.

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 2001, indicato dall'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da concordare.

06A02389

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601059/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 3 1 1 *

€ 1,00